



Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Non andremo mai in T.V.
Via Pier De Crescenzi 31- 40131- Bologna
Telefono 3482944882
e-mail - nonandremomaintv@gmail.com
Codice Fiscale 02388371201
Iscritto al RUNTS tramite trasmissione il 31/10/2022



ALLEGATO A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 12/09/2024

“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON ANDREMO MAI IN TV APS – ASD”

Testo coordinato con le modifiche apportate dall’Assemblea

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - È costituita dal 19/07/2010 l’associazione senza scopo di lucro di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata “Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica Non andremo mai in TV”, in breve “Non andremo mai in TV APS - ASD”.

L’Associazione ha sede in Bologna in Via Pier De Crescenzi 31- 40131. La modifica della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta l’obbligo di modifica statutaria e conseguentemente viene adottata con delibera dell’Assemblea ordinaria; sono fatte salve le comunicazioni obbligatorie di tale variazione agli Enti competenti.

TITOLO II – Scopo – Oggetto - Durata

Art. 2 - L’associazione intende perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale sviluppando le attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative a favore dei propri soci, famigliari e terzi ed in particolare dirette a quanti soffrono di forme di disagio psichico o di emarginazione sociale, allo scopo di favorirne l’inserimento sociale.

L’associazione opera anche attraverso forme di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

L’associazione, condividendone gli scopi e le finalità, potrà aderire tramite delibera dell’assemblea ordinaria ad altre associazioni o enti.

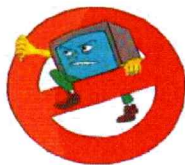
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3 - L’associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la realizzazione di seminari, convegni, feste, spettacoli teatrali e musicali, la realizzazione di riviste o pubblicazioni in genere;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale anche attraverso la realizzazione di corsi, laboratori ed eventi di sensibilizzazione della collettività sugli interventi di interesse generale promossi dall’associazione e sull’educazione al consumo consapevole anche attraverso la organizzazione di gruppi di acquisto solidali;
- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale per la valorizzazione del bene relazionale e l’inclusione sociale;
- 4) l’esercizio in via stabile dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare e non esclusivo riferimento alle discipline del basket, pallavolo, calcio, beach volley, trekking e attività outdoor, inteso come strumento di educazione, socializzazione e benessere psico fisico, attraverso l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive in via diretta o in collaborazione con altri soggetti.

Daniela Cella

Giovanni Green



Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Non andremo mai in T.V.

Via Pier De Crescenzi 31- 40131- Bologna

Telefono 3482944882

e-mail - nonandremomaintv@gmail.com

Codice Fiscale 02388371201

Iscritto al RUNTS tramite trasmigrazione il 31/10/2022



L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi così come attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'ordinamento. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione in fase di ammissione così come nella vita associativa. Possono essere soci sia le persone fisiche che Enti del Terzo settore ed organizzazioni senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli, nei limiti di Legge.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità connesse allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nel rispetto dei parametri di Legge.

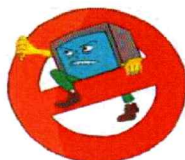
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione è dotata di un proprio libro soci nel quale annotare i dati dei soci (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed eventualmente indirizzo di posta elettronica) a seguito della delibera di ammissione che sarà comunicata al diretto interessato.

Art. 6 - La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi quando maggiorenni dalla data di ammissione, se successiva alla data di convocazione dell'Assemblea. I minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione;
- ad accedere ai libri sociali presentando domanda a mezzo raccomandata anche a mano ad un componente del Consiglio Direttivo. Il Consigliere interpellato ha venti giorni per garantire l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione decorrenti dalla presentazione dell'istanza. I costi di riproduzione della documentazione restano a carico del richiedente. Il trattamento dei dati personali presenti nella documentazione è in ogni caso autorizzato esclusivamente per l'esercizio di diritti e



doveri associativi o per tutelare in qualsivoglia giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

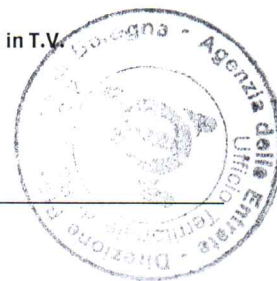
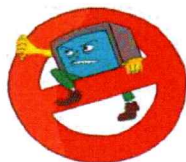
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo comune

Art. 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario o il bilancio devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

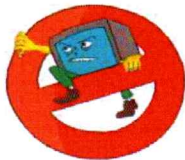
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo (qualora eletto).

Le cariche sono assunte a titolo gratuito da persone che non incorrono in ipotesi di incompatibilità previste dall'ordinamento giuridico e dall'ordinamento sportivo. Ai componenti gli organi dell'associazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione quando debitamente documentate.

Art. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell'associazione, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria:



- approva il bilancio di esercizio redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di attività e, qualora predisposto, il bilancio sociale;
- procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri dell'Organo di controllo, secondo il principio di libera eleggibilità, così come può procedere alla revoca del relativo mandato e all'eventuale esercizio di azioni di responsabilità;
- approva il programma delle attività dell'associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In assenza di tale Regolamento è il Consiglio Direttivo a deliberare in merito a tali aspetti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

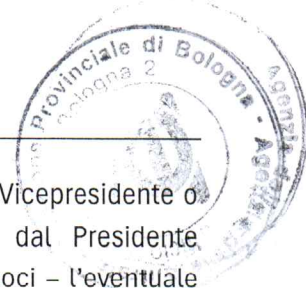
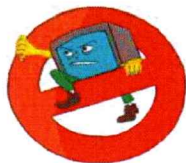
Art. 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. I minori di anni diciotto partecipano all'assemblea attraverso l'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o suo delegato individuato anche tra i componenti il nucleo familiare, il quale agisce in virtù della rappresentanza legale con diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo nonché sulle operazioni di fusione, scissione o trasformazione. L'Assemblea straordinaria di modifica statutaria o per operazioni di fusione, scissione e trasformazione, è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita alla presenza di almeno un decimo degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio residuo per ogni causa estintiva viene adottata con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli associati.



Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Al segretario spetta verbalizzare le delibere assunte e – su richiesta dei soci – l'eventuale dichiarazione di dissenso degli stessi rispetto alla delibera assunta.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente, eletti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

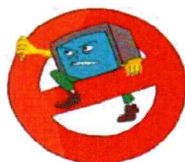
La convocazione deve avvenire a mezzo lettera semplice, consegna a mano, invio per posta elettronica o fax almeno otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio di esercizio, all'interno del quale evidenziare, nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, la relativa natura secondaria e strumentale nonché il rispetto dei vincoli di Legge;
- redige il bilancio preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati, con provvedimenti debitamente motivati. Detta funzione può essere delegata ai singoli componenti il Consiglio Direttivo;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Non andremo mai in T.V.
Via Pier De Crescenzi 31- 40131- Bologna
Telefono 3482944882
e-mail - nonandremomaintv@gmail.com
Codice Fiscale 02388371201
Iscritto al RUNTS tramite trasmigrazione il 31/10/2022



Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Rientra nella straordinaria amministrazione qualsivoglia impegno di spesa di importo superiore ad euro 300,00.

In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - L'Organo di controllo può essere eletto dall'Assemblea quando ne ravvisi l'opportunità, salvi i casi in cui ricorra l'obbligo di Legge per cui si rinvia alle relative disposizioni. L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. L'Organo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Art. 24 -Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo settore per fini sportivi, in quanto attività di interesse generale, individuati dall'assemblea dei soci, previa acquisizione del parere dell'Amministrazione competente.

Art. 25 - L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, si affilia ad una o più Federazioni Sportive Nazionali e/o a Discipline sportive associate e/o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'affiliazione comporta l'impegno a conformarsi agli Statuti, ai Regolamenti ed ai provvedimenti dell'organismo sportivo cui si è affiliata così come alle norme e alle direttive del CONI e del CIO.

L'associazione può deliberare - attraverso il Consiglio Direttivo - di affidarsi ad altri Enti che promuovano le finalità istituzionali del sodalizio. L'affiliazione comporta l'impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed i provvedimenti dell'Ente affiliante.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, anche alla luce dei provvedimenti di prassi delle Amministrazioni competenti, nonché quanto previsto dai relativi decreti attuativi. In qualità di ente del terzo settore iscritto sia al Registro unico nazionale del terzo settore che al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Si applicano inoltre le disposizioni poste a



Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Non andremo mai in T.V.

Via Pier De Crescenzi 31- 40131- Bologna

Telefono 3482944882

e-mail - nonandremomaintv@gmail.com

Codice Fiscale 02388371201

Iscritto al RUNTS tramite trasmigrazione il 31/10/2022

condizione per accedere alle agevolazioni di natura tributaria e, se compatibili con la normativa di settore, le disposizioni del Codice civile.



David Gatti

Giuseppe Gatti